

Statuto

Art. 1) E' costituita per volontà dei soci fondatori e per onorare la memoria del signor Giuseppe Costantino la Fondazione denominata Fondazione Giuseppe Costantino ETS

La Fondazione rappresenta la continuazione ideale e materiale dell'associazione Centro Ricerca Cura E Riabilitazione Del Comportamento CRCRC ONLUS costituita nel 1998. La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede in Pavia Viale Sardegna numero 80 G con possibilità di aprire sedi operative in tutta l'Italia ed all'estero.

L'eventuale modifica della sede, deliberata dal consiglio di Amministrazione, non comporterà modifica del presente statuto, e dovrà essere comunicata nei termini di legge al RUNTS.

Art. 2) La Fondazione, all'interno della propria sede legale ed operativa e o delle altre sedi di cui all'articolo 1, escluso ogni fine politico e di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

A tale fine la Fondazione in particolare potrà

a) prestare assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria di cui al numero uno della lettera a dell'articolo 10 del decreto legislativo 4/12/1997, numero 460 a persone portatrici di difficoltà psichiche fisiche o comunque svantaggiate, ex tossico dipendenti, minori a rischio di emarginazione, detenuti anziani in condizioni disagiate, offrire protezione sotto il profilo morale, psicologico e fisico dell'infanzia comunque abbandonata o priva di assistenza

b) sostenere collaborare con Cooperative, Associazioni, Fondazioni aventi come finalità la lotta contro le emarginazione sociale ad ogni livello

C) promuovere e sviluppare sapere psicologico, psicoterapico e socio educativo.

In particolare la Fondazione svolge la propria attività secondo le seguenti modalità di indirizzo di intervento

a) costituire una valida e dignitosa alternativa al ricovero in strutture paramanicomiali a persone con difficoltà psichiche;

b). fornire assistenza domiciliare e servizio di residenzialità presso le proprie sedi alle persone di cui al presente articolo comma a).

c) offrire sostegno culturale e tecnico operativo a centri psico-sociali, di igiene mentale, servizi di diagnostica e cura per sofferenti psichici, strutture territoriali di dissuasione clinica e risocializzazione di tossicodipendenti, ad educatori e ad altre figure professionali che svolgono attività nei predetti centri od in altri servizi territoriali con l'intento specifico della risocializzazione dei soggetti svantaggiati ed esposti a rischio di emarginazione.

d) svolgere corsi di formazione professionale a strutture pubbliche e o private ed a persone;

e) offrire sostegno culturale ed operativo a centri di formazione professionale ed a centri socio educativi

f) realizzare un servizio di consulenza e di sostegno legale, tecnico ed amministrativo a favore delle strutture (Cooperative, Associazioni, Fondazioni ...) che si occupano di problemi sociali;

g) promuovere ed organizzare seminari di studio, incontri di lavoro, dibattiti pubblici, convegni, conferenze, manifestazioni culturali per studenti, ricercatori, professionisti in Italia e all'estero

h) offrire corsi di formazione professionali riconosciuti o non riconosciuti in counseling psicologico, (relazioni di aiuto) e in mediazione familiare

i) erogare servizi di istruzione e formazione professionale e in particolare offrire

1 - percorsi di secondo ciclo per assolvimento del diritto/dovere e dell'obbligo di istruzione di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno in cui consegue la certificazione di competenza di III livello



Giuseppe Costantino

2 - percorsi successivi a secondo ciclo d'istruzione, formazione tecnica superiore di durata annuale biennale o triennale cui consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo

3 - quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università con altra formazione artistica, musicale e coreutica ai fini dell'ammissione degli esami di Stato per l'accesso all'Università alta formazione artistica, musicale e coreutica

4 - specializzazione professionale, formazione continua, formazione perenne e formazione abilitante

j) offrire servizi di mediazione familiare di counseling

k) creare scuole di specializzazione in psicologia riconosciute e o non riconosciute dal M.I.U.R, istituire corsi e master di formazione per divulgare sapere psicologico e psicoterapico, per offrire servizi consulenze di professionisti qualificati e possibilità di ricerca in questi ambiti;

l) stipulare con università, convenzioni per il tirocinio di formazioni post laurea e/o in itinere ai corsi di laurea per laureati, laureandi, studenti della facoltà di psicologia; comunque promuovere, realizzare qualsiasi attività formativa atta a perseguire lo scopo di cui al presente articolo comma c), anche in collaborazione con enti ed istituti pubblici e privati, istituti universitari, scuole di specializzazione;

m) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parti dell'attività;

n) partecipare ad associazioni, enti, società, istituzioni pubbliche e privati, la cui attività si è rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione

o) concorrere alla costituzione degli organismi di cui alla lettera precedente

p) promuovere la formazione e l'attività di volontariato qualificato in rapporto con strutture sia pubbliche che private

q) gestire Centri Diurni e Centri Diurni sanitari psichiatrici che confluiscono dalla Cooperativa Arti e Mestieri ONLUS ente di cui la C Erreci è un'emanazione o da altri Enti nonché aprire nuovi centri sia diurni che residenziali

La Fondazione potrà svolgere, nel limite e secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle generali indicate nel presente statuto.

La Fondazione al fine di conseguire i suoi scopi e nei limiti sopra detti può quindi svolgere ogni altra attività connessa per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, sia direttamente che indirettamente in collaborazione con altri enti pubblici privati e porre in essere tutti i negozi giuridici immobiliari e immobiliari consentiti dalla dal codice civile e dalle leggi speciali in coerenza con la natura giuridica.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e nei limiti dello stesso, la Fondazione potrà svolgere attività di raccolta Fondi.

Art 3) Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale specificata nell'atto di costituzione della Fondazione. Il patrimonio esistente all'atto della costituzione potrà essere incrementato da

a) donazioni, acquisto, legati ed erogazioni di somme di denaro da altri beni mobili ed immobili che potranno pervenire alla Fondazione a titolo sia gratuito che oneroso con espressa destinazione di incrementare il patrimonio della Fondazione, contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono lo scopo;

b) fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni ed attività che rientrano nel patrimonio della Fondazione

c) somme prelevate dai proventi della propria attività che Consiglio di Amministrazione, delibera di destinare ad incremento del patrimonio

Art. 4) La Fondazione per l'adempimento dei propri compiti e per finanziare le proprie attività dispone

a) delle rendite dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'articolo 2

b) negli avanzi di gestione

c) delle remunerazioni o rimborsi derivanti dal pubblico dal privato per le attività di interesse generale svolte dalla Fondazione

d) dei contributi, anche periodici ed elargizioni che pervengono alla Fondazione da enti pubblici o privati da chiunque abbia desiderio di sostenere gli scopi della Fondazione e non siano destinati ad incrementare il patrimonio

e) dei contributi di eventuali Soci sostenitori di Istituzionali

f) degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l'attività di gestione nei limiti previsti dal d.lgs 117/2017

g) delle somme che derivano da alienazioni di beni facente parte del patrimonio destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto della finalità del testatore o del donante

h) dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di una o più delle finalità.

i) dai proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 o dalla raccolta fondi di cui all'art. 7 dello stesso D.Lgs 117/2017

Il presidente ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederanno all'investimento del denaro e delle donazioni di qualsiasi bene che perverranno alla Fondazione nel modo che riterranno più sicuro e redditizio per poter seguire gli scopi propri della Fondazione.

La Fondazione nel rispetto della legislazione vigente destina il proprio reddito per

a) le spese di gestione e funzionamento

b) gli oneri fiscali

c) l'attuazione degli scopi statutari.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel precedente art. 2 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art.5) Sono eventuali SOCI SOSTENITORI della Fondazione le persone fisiche o giuridiche pubblico o private gli enti che impegnandosi a sostenere l'attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo, contribuiranno con un contributo annuo nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione periodicamente e abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di sostenitore si perde per effetto del mancato versamento annuale della contribuzione. Sono eventuali SOCI ISTITUZIONALI gli enti pubblici che versano un contributo nella misura determinata nel minimo stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sono eventuali SOCI ADERENTI, le persone fisiche e giuridiche e gli enti che esprimendo l'adesione agli scopi della Fondazione con il versamento di una contribuzione annua nella misura periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione, abbiano ricevuto tale qualifica nel Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di aderente si perde per effetto del mancato versamento della contribuzione annuale stabilita

Art. 6) Sono ORGANI della Fondazione

Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione

Il Segretario Generale

L'Organo di controllo (monocratico o collegiale)

Oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico, il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere remunerati per la loro attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 117/2017 e dalle norme in materia.

Art.7 il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, così come designati all'atto costitutivo il Consiglio di Amministrazione nomina come presidente signor Francesco Costantino in carica a tempo indeterminato, il quale può in ogni momento rinunciarvi. In caso di decesso del presidente signor Francesco Costantino gli succederà nella presidenza della Fondazione il più prossimo dei suoi discendenti linea retta: in presenza di più eredi in pari grado, gli stessi nomineranno chi succederà al Presidente.

In caso di rinuncia di questi il Consiglio di Amministrazione nominerà il nuovo presidente ad unanimità dei voti in seno al consiglio stesso od anche al suo esterno. In ogni caso, la scelta dovrà tenere ben presente la disponibilità e la condivisione assoluta della persona proposta e nominata delle norme e dello spirito sociale che anima la Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio e nomina gli avvocati cui si è affidato il patrocinio della Fondazione.

Il presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno



Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione. Sono funzioni del Presidente.

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederlo, proponendo le materie da trattare;
- b) firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicitazione di tutti gli affari che vengono deliberati sia quelli di ordinaria che straordinaria amministrazione e gli atti che impegnano la Fondazione nei confronti di terzi
- c) firmare la corrispondenza corrente
- d) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, anche valendosi dell'ausilio del Segretario Generale o di altro membro del Consiglio con delega scritta e decidere sulle accettazioni delle elargizioni delle donazioni e dei lasciti sottoponendoli al consiglio per la deliberazione;
- f) decidere sulla destinazione delle somme dei beni, non costituenti patrimonio, sottoponendoli al consiglio per la deliberazione;
- g) decidere sugli acquisti degli immobili e degli immobili, stabilendone la destinazione, sottoponendoli al Consiglio per la deliberazione
- h) decidere su eventuali fusioni con altri enti senza scopo di lucro, sottoponendole al Consiglio per la deliberazione
- i) decidere sulle vendite di beni facenti parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate, sottoponendoli al consiglio per la deliberazione
- j) decidere e valutare ogni intervento di cui all'articolo 2 del presente statuto per perseguire gli scopi della Fondazione, sottoponendoli al consiglio per la deliberazione;
- k) vigilare sul buon andamento della gestione amministrativa ed organizzativa della Fondazione, essendo responsabile delle deliberazioni;
- l) osserva e fa osservare le regole statutarie e le interpreta nel caso di controversia
- m) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone il più breve tempo possibile al consiglio con apposita riunione verbalizzata
- n) convocare se e quando lo ritiene opportuno l'assemblea generale della Fondazione e la presiede. alla quale sono invitati tutti i soci sostenitori, istituzionali ed aderenti della Fondazione e chiunque a vario titolo interessato all'attività della Fondazione per informarli straordinari sull'attività e sulle necessità della Fondazione
- o) nominare e revocare il personale dipendente della Fondazione determinando il regolamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme del diritto privato
- p) decidere in merito agli incarichi dati a professionisti per la gestione della Fondazione per il conseguimento degli scopi statuari;
- q) curare le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- r) è il tesoriere della Fondazione.

Il presidente può, con delega scritta valida fino a revoca, attribuire parte delle proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e/o al Segretario Generale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume tutte le sue funzioni il VICEPRESIDENTE della Fondazione designato maggioranza per tempo indeterminato dal Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione.

In caso di assenza o adempimento di entrambe le funzioni sono svolte dal componente più anziano di età

ART.8) IL CONSIGLIO di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di otto membri nominati inizialmente dall'atto costitutivo. I membri durano in carica a tempo indeterminato; nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione per qualsiasi motivo si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 12.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni.

- a) nominare il presidente con i limiti di cui al precedente articolo 7, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale
- b) nominare in suo senso il suo seno, i membri del comitato direttivo se istituito;
- c) di approvare entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente e ove richiesto dalla legge il bilancio sociale
- d) di provvedere sugli affari e questioni sottoposti al comitato direttivo se istituito
- e) di deliberare sulle questioni ed iniziative sottoposte al Presidente
- f) di approvare modifiche statutarie, ad eccezione dello scopo e della destinazione di tale scopo di tutto il patrimonio

- g) di approvare regolamenti
 - h) di deliberare eventuali fusione con altri enti senza scopo di lucro su proposta del Presidente
 - i) individuare i criteri per la gestione patrimoniale;
 - j) di istituire eventuali commissioni con particolari funzioni e potere
 - k) di promuovere azioni e ricorsi davanti agli organi giurisdizionali ed arbitrali e la resistenza ad essi
 - l) di deliberare le condizioni per l'accettazione dei soci sostituti e dei soci istituzionali dei soci aderenti e il suo contributo annuale;
 - m) di gestire le entrate e le uscite ordinarie e straordinarie;
 - n) di deliberare sulla stipula dei contratti di convenzione con altri enti;
 - o) di deliberare sulla ripartizione delle rendite annuali fra le diverse ed eventuali istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà i propri scopi statuari;
 - p) provvedere in merito a qualsiasi tipo di atto di ordinare straordinaria amministrazione
- I consiglieri rispondono del loro operato al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima del giorno fissato dell'adunanza per l'indicazione della data, del luogo, dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con Telegram o telefax entro 24 ore dalla prima riunione.

Per la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno quattro consiglieri e il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto e le fusioni è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'ingiustificata partecipazione a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata ed automatica decadenza dall'incarico di consigliere.

La decadenza è dichiarata dal consiglio ed è alla sostituzione del consigliere decaduto si procede in base all'articolo 12 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno tenere anche in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

Art. 9) I verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art.10) il Consiglio di Amministrazione può al suo interno istituire un CONSIGLIO DIRETTIVO composto da tre membri che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, per la gestione d'organizzazione specifiche attività della Fondazione. Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti.

Art.11) il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni per l'attuazione di attività specifiche dettate da obiettivi momentaneo o permanenti nel tempo, come ad esempio commissioni per la qualità, Commissioni per i Progetti e Commissioni per i Tirocini, per perseguire realizzare al meglio gli scopi statuari della Fondazione, per rispondere agli obblighi di legge, a regolamenti comunali, regionali e comunitari.

I membri della commissione saranno scelti sia all'interno che all'esterno del Consiglio e si impegneranno a collaborare in modo gratuito, salvo il rimborso di eventuali e documentate spese sostenute nell'espletamento dell'incarico e risponderanno del loro operato al Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio deciderà anche in merito alla durata di tale commissione, tenendo presente la specificità e l'importanza degli obiettivi e i tempi necessari per la loro realizzazione.

Art.12) Per la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, in caso di decadenza della carica o per dimissioni volontarie o per sopravvenuta incompatibilità con l'incarico o altra causa giustificata valutata dal Consiglio di Amministrazione, consiglieri rimasti in carica scelgono a maggioranza sostituti.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, next to the official stamp.

Nel caso in cui dovessero venire a mancare tutti i consiglieri contemporaneamente, provvederà l'autorità governativa secondo l'articolo 25 del codice civile

Art.13) Il segretario generale della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri stessi che lo compongono o all'esterno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

La sua carica è onerosa e il suo trattamento economico è deciso dal Presidente. Il Segretario Generale è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione per questa funzione può essere sostituito da altro membro del Consiglio. Il Segretario Generale provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione dei compiti determinati di volta in volta dal Presidente, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Presidente.

Se scelto al di fuori del Consiglio, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Sono generali le funzioni del segretario generale

- a) la partecipazione materiale allo schema di bilancio, consuntivo e preventivo;
- b) provvedere alla gestione amministrativa della Fondazione;
- c) vigilare sulla regolarità contabile dell'attività della Fondazione;
- d) dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli atti del Presidente
- e) amministrare il personale della Fondazione
- f) provvede all'organizzazione delle singole iniziative predisponendo i mezzi, gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione
- g) firmare e verbalizzare le riunioni del Consiglio
- h) ogni altra competenza, rimessagli di volta in volta dal Presidente.

Il segretario risponde del suo operato al Presidente

Art.14

La Fondazione è dotata di un organo di controllo, monocratico o collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo ha una durata di tre esercizi sociali, e scade alla data in cui è convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Se collegiale, L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, che eleggono al loro interno un Presidente: nel caso in cui venga meno un membro del collegio, lo stesso verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione, e scadrà insieme al resto dei membri dell'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, aventi i requisiti di cui a detto articolo. Il revisore legale dei conti/società di revisione ha una durata di tre esercizi, e scade alla data in cui è convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La nomina non è necessaria quando il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'organo di controllo (dotato dei necessari requisiti) anche la revisione legale dei conti.

Art.15) L'assemblea generale è formata dai soci, sostenitori aderenti istituzionali ed è presieduta dal presidente della Fondazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri camere.

Ha mere funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio di Amministrazione ed esprimere il suo parere non vincolante sull'attività perseguita dalla Fondazione

Art.16

L'organo di controllo, il revisore legale dei conti/società di revisione ed il Segretario Generale sono compensati secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 e dalle norme in materia.

Art.17 L'esercizio finanziario della Fondazione ha iniziato il 1 gennaio termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al fine di ogni anno gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo della Fondazione, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità e nel rispetto di quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs 117/2017 e dalle altre disposizioni di legge; nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017 la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale. I bilanci devono essere depositati e pubblicati nelle forme e nei termini previsti da detto D.Lgs 117/2017.

A questo scopo possono servire delle prestazioni di professionisti esterni.

Art.18)-Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art.19 Estinzione

La persona giuridica si estingue nei seguenti casi

- a) riduzione del patrimonio al di sotto del quantum stabilito dalla legge
- b) conseguimento dello scopo statutario sua scarsa utilità.

In caso di estinzione non è consentita la trasformazione ex articolo 28 codice civile ed il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.20 Le eventuali modifiche dello statuto saranno sottoposte all'autorità competenti

Art.21 norma di rinvio per quanto non espressamente dal presente statuto valgono le disposizioni di leggi ed in particolare quelle di cui al D.Lgs 117/2017.

